



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Sezione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Milano-sez.V, dott.ssa La Greca Concettina ha pronunciato

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al [REDACTED] avente ad OGGETTO: ALTRI
CONTRATTI TIPICI

TRA

[REDACTED] Angelo [REDACTED]

**Francesco Lioia e Manlio Arnone , elett.te dom.to nel di loro studio in Foggia, via
Giulio De Petra 1**

Attrice

E

**Tim spa. in pers. del leg. rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Pinelli ed
elett.te dom.ti nello studio dell'avv.Luisa Gaspari via Bergognone 31**

Convenuta

CONCLUSIONI

I procuratori dell'attore concludevano come da note d'udienza a trattazione scritta per la
fissata udienza ex art.127ter cpc del 17.04.2024



La presente sentenza è resa ai sensi del novellato art.132 cpc.

Con atto di citazione ritualmente notificato l'epigrafata parte attrice ha convenuto in giudizio la Tim spa, in pers. del leg.rapp.te p.t., onde sentirla condannare allo storno della somma di €.328,39 per pagamento servizi telefonia non usufruiti di cui alle reclamate fatture in atti.

Esponeva l'istante di aver stipulato contratto [REDACTED] per la fornitura di 1 portatile cordless e n.2 sim mobili ma che alla ricezione dell'apparato gli veniva consegnato un cellulare in luogo del cordless portatile e due sin mai utilizzate. Che, pertanto veva rimesso disdetta a mezzo registrazione vocale nonché recesso a mezzo pec del 30.12.2021 e nuovamente con racc.a.r. del 18.02.2022 chiedendo al contempo le modalità di restituzione di quanto fornito e non utilizzato; ma che inopinatamente essa compagnia telefonica aveva seguitato ad emettere fatturazioni sino al successivo mese di maggio 2022 a fronte della disdetta ricevuta. Che a nulla erano valsi i reclami inoltrati in uno alla procedura conciliativa esperita per il che era stata astretta ad adire la giustizia. Depositava a supporto della domanda documenti attestanti le dedotte eccezioni.

Si costituiva la Tim spa che contestava la domanda attrice eccependo il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e la genericità della domanda ed assenza di prova

La causa veniva istruita a mezzo deposito documenti e ritenuta alla stregua degli stessi sufficientemente provata, veniva introitata in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note d'udienza a trattazione scritta ex art.127 ter.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda risulta procedibile, essendosi l'istante attivato per esperire il tentativo di conciliazione innanzi allo sportello di conciliazione competente, come è provato dalla copia della domanda rivolta allo sportello di conciliazione- MEDIA.CON-ADR e conclusasi per mancato adesione della TIM .

Passando ad esaminare il merito ,la domanda attrice è risultata fondata e per l'effetto merita accoglimento per i motivi e nei limiti di cui appresso.



Nel merito questo Giudice rileva che i fatti posti a fondamento della domanda risultano provati dagli atti allegati documentali depositati da parte attrice nel mentre la difesa della convenuta è palesemente generica come da comparsa di costituzione.

Invero, risulta il recesso dal servizio di cui al contratto [REDACTED] per la fornitura di 1 portatile cordless e n.2 sim mobili come dalla allegata pec del 3012.2021 e della racc.a.r. del 18.02.2022, come pure che a fronte del predetto legittimo recesso, la società istante ha continuato a ricevere fatturazioni per servizi non usufruiti per complessivi €.328,39

Ex adverso la compagnia telefonica convenuta nulla ha dedotto circa la debenza ed il quomodo del credito preteso limitandosi a contestazioni generiche.

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo giudicante, ritiene che l'utente deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre la compagnia telefonica è gravata dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.civ. sent.n. 21140/2007). Ed ancora che "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo" (cfr Cass. n. 16917/2012)

Orbene, ritenuta provata documentalmente dall'attore, la domanda per le somme reclamate dalla TIM spa con la fatturazione in atti, la domanda va accolta e la Tim condannata allo storno in favore dell'attore della somma complessiva di €.328,39 in quanto risultate non dovute.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] Angelo, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie la domanda per le motivazioni rese e per l'effetto condanna la Tim spa, in persona del leg.rapp.te p.t., allo storno in favore di Autofficina Leorato Angelo



in pers.del leg.rapp.te p.t. della somma di €.328,30 come reclamata a fronte del pagamento per servizi non resi come da fatturazione allegata.

- Condanna la Tim S.p.a., in persona dell.r.p.t., alla refusione delle spese processuali nei confronti dell'attore che liquida in complessivi €.360,00 di cui € 43,00 per spese e la restante per onorari di avvocato oltre iva e cpa e oltre rimborso



Milano 4/7/2024

Il Giudice di Pace
Dott.ssa La Greca Concettina

